



Sentenza n. 247 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione del 5 ottobre 2022, deposito del 9 dicembre 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [16](#), [17](#) e [18](#) del 2022

parole chiave:

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – RIPROPONIBILITÀ

disposizioni impugnate:

- artt. 125, comma 3, 191 e 352 del [codice di procedura penale](#);

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 3, 111 e 117 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità - non fondatezza

Con tre ordinanze di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 3, 111 e 117 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 191 (nella parte in cui non prevede l'inutilizzabilità degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni, domiciliari e personali, compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compresi, fra tali esiti, anche il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilità di deporre sui predetti atti e sui loro risultati), 352 (nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato), e, infine, 125, comma 3 (nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2), del codice di procedura penale.

La Corte, prima di pervenire alla declaratoria finale di **inammissibilità e infondatezza** delle questioni sollevate, alla luce del fatto che il medesimo giudice rimettente aveva in precedenza già sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale, tutte dichiarate inammissibili, opera un **distinguo tra questioni inammissibili “ante portas” e questioni non precluse** a un nuovo scrutinio.

Per far ciò, il giudice delle leggi ribadisce due principi cardine: anzitutto, ricorda la Corte, il giudice *a quo* non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, potendosi nuovamente rivolgere al giudice costituzionale, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo nel caso in cui venga proposta una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano (ossia le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità); egli, di contro – prosegue la Consulta – è abilitato a

sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio solo nel caso in cui la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la menzionata previsione dell'art. 137 Cost., a condizione, ovviamente, che il giudice *a quo* abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione.

In forza di tali principi, la Corte analizza le questioni sollevate considerandole **proponibili solo nella misura in cui possano essere connotate come nuove nelle loro componenti** (norma censurata, profili di incostituzionalità dedotti, argomentazioni a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale). A non superare il vaglio preliminare del giudice delle leggi, e a essere, quindi, dichiarate **inammissibili** per tale specifica ragione, sono le questioni sollevate in relazione all'art. 191 del codice di procedura penale con riferimento agli artt. 2, 3 (ma limitatamente ai profili della disparità di trattamento con l'ipotesi regolata dall'art. 271 e della violazione del principio di ragionevolezza), 13, 14, 24, 97, comma 2, 111 e 117 Cost.

La novità della pronuncia risiede nel fatto che la Corte, per pervenire a tale conclusione, **equipara le proprie precedenti decisioni di inammissibilità** delle questioni già sollevate dal medesimo giudice *a quo* (analoghe a quelle sollevate con le tre ordinanze di rimessione di cui si è detto sopra) **alle statuizioni a carattere decisorio**, riconoscendole incontestabilmente tali nella sostanza, perché si basavano sulla riscontrata impraticabilità dell'intervento "manipolativo" richiesto dal giudice rimettente per discrezionalità legislativa (ossia, perché è rimesso al compito del legislatore introdurre figure di inutilizzabilità "derivata" e stabilirne i casi).

Tutte le altre questioni, sollevate, sia con riguardo all'art. 191 cit., che agli artt. 352 e 125, comma 3, del codice vengono ammesse allo scrutinio di legittimità, ma, rispettivamente, dichiarate **inammissibili (per le medesime ragioni già poste in evidenza dalla Corte nelle proprie precedenti pronunce adottate su analoghe questioni) e infondate, e non fondate.**

Jacopo Ferracuti